

CREDITO D'IMPOSTA 40% FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0

La legge 205 del 27 dicembre 2017 ha istituito un credito d'imposta a favore di tutte le imprese che, **durante l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017**, sostengano spese per attività di formazione del personale dipendente, nell'ambito delle tecnologie previste dal "Piano Nazionale Industria 4.0".

SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta le **attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento**, da parte del personale dipendente dell'impresa, **delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano nazionale Impresa 4.0"**. Le tecnologie sono le seguenti:

- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- g) robotica avanzata e collaborativa;
- h) interfaccia uomo macchina;
- i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- j) internet delle cose e delle macchine;
- k) integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione nelle tecnologie elencate sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

SPESE AMMISSIBILI

Si considerano ammissibili al credito d'imposta le spese relative al **personale dipendente**, anche a tempo determinato, **impegnato come discente** nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

Sono considerate ammissibili anche le spese relative al **personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor** alle attività di formazione ammissibili, nel limite però del 30% della retribuzione lorda annua del dipendente. In questo caso, il personale deve essere ordinariamente occupato in **uno degli ambiti aziendali individuati nell'Allegato A** fornito in allegato alla presente scheda.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spetta in misura pari al **40% delle spese ammissibili** sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e **nel limite massimo di 300.000 euro** per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

CERTIFICAZIONE CONTABILE DELLE SPESE AMMISSIBILI

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

L'adempimento della certificazione delle spese stabilisce la decorrenza a partire dalla quale l'impresa ha diritto a fruire del credito d'imposta mediante compensazione.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:

- l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, indipendenti rispetto all'impresa beneficiaria.
- le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta. La spesa sostenuta a tal fine non può eccedere il limite di 5.000 euro fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.

OBBLIGHI DOCUMENTALI E DICHIARATIVI

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una **relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte**. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno.

Devono inoltre essere conservati anche i **registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti** congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa, nonché l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio

I **dati relativi al numero di ore e dei lavoratori** che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

A ciascun dipendente che ha partecipato in qualità di discente deve essere rilasciato l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, **con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A** fornito in allegato alla presente scheda.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Allegato A
(articolo 1, comma 48)

(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 – Ambiti)

a) Vendita e marketing:


- I. Acquisti
- II. Commercio al dettaglio
- III. Commercio all'ingrosso
- IV. Gestione del magazzino
- V. Servizi ai consumatori
- VI. Stoccaggio
- VII. Tecniche di dimostrazione
- VIII. *Marketing*
- IX. Ricerca di mercato

b) Informatica


- I. Analisi di sistemi informatici
- II. Elaborazione elettronica dei dati
- III. Formazione degli amministratori di rete
- IV. Linguaggi di programmazione
- V. Progettazione di sistemi informatici
- VI. Programmazione informatica
- VII. Sistemi operativi
- VIII. *Software* per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
- IX. *Software* oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

c) Tecniche e tecnologie di produzione

- I. Fabbricazione di armi da fuoco
- II. Fabbricazione di utensili e stampi
- III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi
- IV. Idraulica
- V. Ingegneria meccanica
- VI. Ingegneria metallurgica
- VII. Lavorazione della lamiera



- VIII. Meccanica di precisione
- IX. Lavorazione a macchina dei metalli
- X. Saldatura
- XI. Siderurgia
- XII. Climatizzazione
- XIII. Distribuzione del gas
- XIV. Energia nucleare, idraulica e termica
- XV. Ingegneria climatica
- XVI. Ingegneria elettrica
- XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche
- XVIII. Installazioni elettriche
- XIX. Produzione di energia elettrica
- XX. Riparazione di apparecchi elettrici
- XXI. Elettronica delle telecomunicazioni
- XXII. Ingegneria del controllo
- XXIII. Ingegneria elettronica
- XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione
- XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
- XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche
- XXVII. Robotica
- XXVIII. Sistemi di comunicazione
- XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni
- XXX. Tecnologie di elaborazione dati
- XXXI. Biotecnologie
- XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
- XXXIII. Ingegneria chimica
- XXXIV. Ingegneria chimica dei processi
- XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici
- XXXVI. Tecniche di chimica dei processi
- XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)
- XXXVIII. Tecnologie biochimiche
- XXXIX. Cantieristica navale
 - XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni
 - XLI. Ingegneria automobilistica
 - XLII. Ingegneria motociclistica
 - XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli
 - XLIV. Progettazione di aeromobili
 - XLV. Manutenzione di aeromobili
 - XLVI. Agricoltura di precisione
 - XLVII. Lavorazione degli alimenti
 - XLVIII. Conservazione degli alimenti



- XLIX. Produzione bevande
 - L. Lavorazione del tabacco
 - LI. Scienza e tecnologie alimentari
 - LII. Confezione di calzature
 - LIII. Filatura
 - LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli
 - LV. Preparazione e filatura della lana
 - LVI. Produzione di capi di abbigliamento
 - LVII. Produzione di cuoio e pellami
- LVIII. Sartoria
- LIX. Selleria
- LX. Tessitura industriale
- LXI. Ceramica industriale
- LXII. Ebanisteria
- LXIII. Fabbricazione di mobili
- LXIV. Falegnameria (non edile)
- LXV. Lavorazione della gomma
- LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
- LXVII. Lavorazione industriale del vetro
- LXVIII. Produzione della plastica
- LXIX. Produzione e lavorazione della carta
- LXX. Produzione industriale di diamanti
- LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
- LXXII. Estrazione di carbone
- LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
- LXXIV. Estrazione di materie grezze
- LXXV. Ingegneria geotecnica
- LXXVI. Ingegneria mineraria
- LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
- LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
- LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana
- LXXX. Progettazione edilizia
- LXXXI. Costruzione di ponti
- LXXXII. Costruzione di strade
- LXXXIII. Edilizia
- LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
- LXXXV. Ingegneria civile
- LXXXVI. Ingegneria edile
- LXXXVII. Ingegneria portuale
- LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (*Building Information Modeling*)

